

## **TI\_GERICHTE 35.2003.63 vom 4. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2003.63](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2003.63)

FR: TI\_GERICHTE 35.2003.63 du 4 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 35.2003.63 del 4 agosto 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

settembre 1999. In effetti, come indicato dal Dr. \_\_\_\_\_, oltre al fatto che tale infortunio non è tale da provocare dei danni al disco intervertebrale, l'assicurata non ha mai presentato le tipiche manifestazioni di tale problema (cfr. doc. 12; consid. 2.9.). 2.14. Secondo questo Tribunale, anche ammettendo la tesi dell'assicurata secondo cui essa avrebbe comunque battuto il fondoschiena a seguito di una caduta (cfr. consid. 2.11.) e facendo riferimento al certificato del 26 settembre 2000 del Dr. med. \_\_\_\_\_ che ha attestato una contusione lombare (cfr. doc. 16, consid. 2.9.), la conclusione non sarebbe differente. La dottrina medica dominante ritiene infatti che, dopo traumi quali contusioni o distorsioni al dorso, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito al più tardi 6 mesi, rispettivamente, un anno (in presenza di patologie degenerative), a contare dall'evento traumatico, come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto ( status quo sine ) (cfr. Bär-Kiener, Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994, p. 45ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la posizione della dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali). Tale tesi dottrinale è stata recepita dalla giurisprudenza federale, secondo la quale, conformemente all'esperienza acquisita in materia di medicina infortunistica, l'aggravamento significativo e, pertanto, durevole di un'affezione degenerativa preesistente al rachide vertebrale (peggioramento direzionale) causato da un infortunio, è da ritenere dimostrato soltanto qualora gli accertamenti radiologici abbiano permesso di mettere in evidenza una compressione delle vertebre, così come l'apparizione oppure l'ingrandimento di lesioni dopo il trauma (cfr. RAMI 2000 U363, pag. 45 segg.; STFA del 31 dicembre 1997 nella causa L. consid. 4c, U 125/97, del 4 settembre 1995 nella causa M. consid. 4a, ambedue non pubblicate; cfr., inoltre, la STFA del 6 giugno 1997 nella causa C. inedita, U 131/96, in cui il TFA - riferendosi alla sentenza non pubblicata del 3 aprile 1995 nella causa O., U 194/94, - ha esplicitamente ribadito che il genere di trauma riportato dall'assicurato - si trattava di una contusione/distorsione del rachide lombare causata da una caduta, in presenza di lesioni degenerative al passaggio lombo- sacrale - cessa di produrre i propri effetti trascorsi alcuni mesi dal giorno dell'infortunio; cfr., pure, E. Morscher, Schäden des Stütz- und Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin, hrsg. E. Baur, H. Nigst, Berna 1972; 3. Auflage 1985). Al riguardo va rilevato che in una sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (U 165/02) l'Alta Corte, confermando un giudizio di questo Tribunale, ha ricordato che in assenza di lesioni strutturali post-traumatiche oggettivamente indagate mediante indagine radiologica, il genere di trauma subito dall'assicurato, ossia colpo di

frusta cervicale e distorsione della colonna lombare, cessa di produrre i propri effetti al più tardi 6-12 mesi dal verificarsi dell'infortunio. In casu dal referto radiologico del 21 maggio 2001 risulta che l'assicurata non presentava né compressioni radicolari, né sicure lesioni post-traumatiche della colonna lombare (cfr. doc. 13, consid. 2.9.). Pertanto, anche in tale ipotesi, si deve ritenere che dopo 6 mesi, rispettivamente 1 anno, lo stato anteriore del rachide si è ristabilito. 2.15. Va, infine, segnalato che l'asserzione dell'assicurata e del Dr. med. \_\_\_\_\_ secondo cui i dolori alla schiena sono iniziati dopo l'infortunio del 10 settembre 1999 (cfr. doc. 14; I; consid. 1.4.; 2.9.) non è tale da inficiare la valutazione del Dr. med. \_\_\_\_\_. Infatti la regola "post hoc, ergo propter hoc" (dopo questo, dunque a causa di questo) non ha valenza scientifica. La giurisprudenza del TFA ha stabilito, al riguardo, che per il solo fatto d'essere insorto dopo l'infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friburgo 1998, p. 30, nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, p. 41). 2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, non essendo stato dimostrato, perlomeno con il grado di verosimiglianza preponderante richiesto dalla giurisprudenza federale, un legame causale naturale tra i disturbi alla schiena lamentati dall'assicurata dal mese di giugno 2001 con l'infortunio assicurato, a ragione la CO 1 ha negato le relative prestazioni di legge. Di conseguenza il TCA deve confermare la decisione su opposizione del 4 agosto 2003. 2.17. Per quanto concerne la richiesta del rimborso delle spese per le lettere raccomandate, le telefonate e il tempo investito di complessivi fr. 700.-- (cfr. consid. 1.4.; doc. I), va rilevato che, relativamente alla procedura dinanzi al TCA, l'assicurata, a prescindere dall'esame delle condizioni per assegnare delle ripetibili a una parte non patrocinata, non ha in ogni caso diritto a ripetibili in quanto soccombente. Inoltre l'art. 52 cpv. 3 LPGA, concernente l'opposizione, stabilisce che la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, ad art. 52 N. 28 pag. 527).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.